

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 92/2011.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 29 novembre 2011;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, con cui l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto relativo all'esercizio finanziario 2010, nonché le annesse relazioni del Presidente e degli organi di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente Bruno Bove e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti e agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente predetto per l'esercizio 2010;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni del Presidente e degli organi di

revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2010 – corredato delle relazioni del Presidente e degli organi di revisione – dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Bruno Bove

PRESIDENTE
Luigi Giampaolino

Depositata in Segreteria il 12 dicembre 2011.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE
DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA (INPDAP) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
1. — Aspetti generali	»	14
1.1 — Gli organi	»	14
1.2 — I comitati di vigilanza	»	17
1.3 — La successione all'ENAM	»	19
1.4 — L'attuazione D.Lgs 150/2009	»	20
2. — Organizzazione	»	22
2.1 — L'assetto strutturale	»	22
2.2 — L'attività ispettiva e di audit	»	24
2.3 — L'informatizzazione	»	25
2.4 — Il contenzioso	»	27
2.5 — Le consulenze	»	30
3. — Personale	»	32
3.1 — La dotazione organica	»	32
3.2 — La spesa	»	35
3.3 — Gli interventi assistenziali	»	37
3.4 — La formazione	»	37
4. — Attività istituzionale	»	39
4.1 — Le entrate contributive	»	39
4.2 — Le pensioni	»	44
4.3 — Le prestazioni previdenziali	»	51
4.4 — L'attività creditizia e sociale	»	56
4.5 — Le attività programmate e definite	»	63
5. — Gestione patrimoniale	»	66
5.1 — La gestione del patrimonio immobiliare	»	66
5.2 — La gestione del patrimonio mobiliare	»	67

6. – Bilancio	<i>Pag.</i>	69
6.1 – Il bilancio di previsione	»	69
6.2 – Il conto consuntivo	»	71
6.3 – La gestione finanziaria di competenza	»	74
6.4 – Il risultato di cassa	»	80
6.5 – La situazione amministrativa	»	81
6.6 – I residui	»	82
6.7 – Il conto economico	»	84
6.8 – La situazione patrimoniale	»	85
6.9 – Gli indici di bilancio	»	88
7. – Andamento della gestione 2010-2011-2012	»	89
8. – Considerazioni conclusive	»	91

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (d'ora in avanti INPDAP o Istituto oppure Ente) per l'esercizio finanziario 2010 nonché sui fatti gestionali di maggior rilievo successivamente intervenuti. Controllo che la Corte esercita, nelle modalità previste dall'art. 12 della L. 21 marzo 1958, n.259, con un proprio magistrato in posizione di fuori ruolo presso l'Ente (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 30 giugno 1994, n.479).

Il precedente referto, relativo all'esercizio 2009, deliberato il 21 dicembre 2010, è pubblicato in Atti Parlamentari della XVI legislatura, Camera dei Deputati, Documento XV, n.271.

L'INPDAP, istituito dall'art. 4 del predetto decreto legislativo quale ente di diritto pubblico soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (d'ora in avanti Ministero del lavoro) e del Ministero dell'economia e delle finanze (d'ora in avanti Ministero dell'economia), ha ereditato i compiti che previgenti disposizioni normative affidavano ad una pluralità di casse pensionistiche e di enti, divenendo così il polo previdenziale per i pubblici dipendenti (circa 3,3 milioni di iscritti nel 2010).

In tale veste provvede a gestire i relativi trattamenti pensionistici (2,7 milioni di pensioni, sempre nel 2010) e quelli di fine servizio e di fine rapporto, nonché un ampio ventaglio di altre prestazioni, sia creditizie che sociali, in ragione delle quali l'Istituto svolge un ruolo di primario rilievo sul piano del welfare nel settore pubblico.

1. ASPETTI GENERALI

1.1. Gli Organi

Ampio cenno è stato riservato nel precedente referto alla modifica del modello di governo dell'INPDAP (ed anche dell'INPS e dell'INAIL), introdotta dall'art. 7 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, ed incentrata principalmente sull'eliminazione del Consiglio di amministrazione (d'ora in avanti CdA) dal novero degli organi dell'Ente e la devoluzione delle relative competenze al Presidente dell'Istituto (il quale già le esercitava in virtù della suo incarico di Commissario straordinario, iniziato nel settembre 2008 e cessato con l'entrata in vigore, in data 31 maggio 2010, del D.L. n.78).

In quella sede si era espresso il giudizio che alcuni aspetti problematici - già più volte prospettati dalla Corte e concernenti in sostanza il funzionamento del c.d. sistema duale, che ripartisce il potere di indirizzo politico amministrativo tra i due organi di vertice dell'Ente: il Presidente (prima il CdA) e il Consiglio di indirizzo e vigilanza (d'ora in avanti CIV) -, rimanevano, pur nell'innovato modello di governo, ancora non risolti. Veniva altresì segnalata un'ulteriore questione, presentatasi successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa ed attinente ai rapporti tra le funzioni, di decisione, spettanti al Presidente e quelle, di proposta, intestate al Direttore generale.

Le considerazioni allora esposte - che inducevano conclusivamente ad auspicare un intervento normativo chiarificatore, eventualmente anche nell'ambito di una più ampia rivisitazione del sistema di *governance* - continuano ad essere, ad avviso della Corte, tuttora valide.

A conferma, sia pure indirettamente, di tale giudizio, può deporre la circostanza che il Ministero del lavoro abbia avvertito la necessità di impartire reiteratamente direttive aventi ad oggetto i criteri di funzionamento degli organi degli enti previdenziali pubblici vigilati (da ultimo con quella emanata il 28 aprile 2011).

Le disposizioni ministeriali si soffermano soprattutto sulle modalità di svolgimento dell'iter procedimentale per i provvedimenti da adottare con determinazione presidenziale e stabiliscono che a queste si attengano gli enti adottando a tal fine apposita disciplina regolamentare.

Relativamente alla prima fase del procedimento viene così delineata la sequela dei suoi vari stadi: individuazione da parte del Presidente degli argomenti da trattare, istruttoria tecnica ad opera della Tecnostruttura e, a conclusione di questa, la proposta formulata dal Direttore generale, con il necessario corredo dello schema di determinazione presidenziale. Proposta il cui contenuto, secondo l'indirizzo interpretativo del Ministero, ha valore vincolante per il Presidente nei soli casi in cui

l'oggetto della sua determinazione riguardi l'assetto organizzativo dell'Istituto e la nomina dei dirigenti di livello generale.

Riguardo alla fase della decisione le medesime disposizioni prevedono un subprocedimento finalizzato all'esame degli schemi di determinazioni presidenziali relative ai due casi predetti e ad altri di particolare rilievo, esame da svolgere in apposita riunione convocata dal Presidente, alla quale partecipano il Direttore generale e il Collegio dei sindaci ed assiste il magistrato della Corte delegato al controllo.

L'Istituto si è dotato recentemente di tale disciplina regolamentare approvandola con determinazione presidenziale n.359 del 19 settembre 2011.

Per quanto attiene alle vicende degli organi dell'Istituto sono da porre in evidenza in questa sede solo quelle riguardanti il Collegio dei sindaci, mentre relativamente agli altri organi, non interessati da rinnovo nel corso del 2010, è sufficiente rammentare i provvedimenti con i quali è stata a suo tempo disposta, per un quadriennio, la loro nomina o ricostituzione: DPR del 30 luglio 2008 (nomina del Presidente dell'Istituto), DPCM del 2 gennaio 2009 (ricostituzione del CIV); decreto del Ministero del lavoro in data 29 dicembre 2009 (nomina, con decorrenza dal 15 gennaio 2010, del Direttore generale).

Il predetto Collegio, venuto a scadere per compiuto periodo di durata in carica, è stato ricostituito dal 21 ottobre 2010 con decreto interministeriale in pari data e con altro decreto interministeriale, emanato sempre nella stessa data, è stata disposta, in ragione del prossimo collocamento a riposo di due componenti del Collegio, la nomina, in sostituzione di questi, di due sindaci effettivi con decorrenza, rispettivamente, dal 1° novembre e dal 1° dicembre 2010. Ad una ulteriore sostituzione di un componente del Collegio, collocato a riposo dal 1° marzo 2011, ha poi provveduto, con la nomina di un nuovo sindaco effettivo, il decreto interministeriale del 22 marzo 2011.

Il ricostituito Collegio si è insediato nella riunione tenuta l'11 novembre 2010, nella quale ha deciso, ai fini del funzionamento dell'organo nelle more dell'emanazione del DPCM di nomina dei suoi Presidente e Vice Presidente (DPCM poi emanato in data 2 febbraio 2011), di individuare come coordinatore delle relative attività il sindaco più anziano tra quelli in rappresentanza del Ministero del lavoro.

Nel corso dell'anno 2010, come negli esercizi precedenti, il Collegio dei sindaci si è riunito con cadenza settimanale procedendo alla verifica degli atti gestionali sia degli organi che della dirigenza centrale e periferica dell'Istituto ed ha partecipato alle sedute del CIV ed alle riunioni convocate dal Commissario straordinario e poi dal

Presidente (a seguito dell'innovato modello di *governance*), riunioni cui ha assistito il magistrato della Corte delegato al controllo.

Ha inoltre effettuato verifiche sull'andamento della gestione e sulla tenuta delle scritture e dei documenti contabili, sia in sede centrale che periferica.

Le relazioni del Collegio sul bilancio dell'esercizio 2010 contengono un'attenta analisi sui vari aspetti, anche problematici, dell'attività dell'Istituto, fornendo, al contempo, importanti elementi valutativi e indicazioni ai fini dell'eliminazione delle carenze rilevate.

La spesa impegnata nel 2010, a titolo di compensi, assegni fissi, indennità e rimborsi, nonché oneri previdenziali e assistenziali, per gli organi dell'Istituto (e per quelli dell'ex ENAM, relativamente alle somme ad essi spettanti e non ancora corrisposte al momento della soppressione dell'ente), ammonta complessivamente a 2,3 €/milioni, con una decisa diminuzione rispetto a quella sostenuta nell'esercizio precedente (pari a 5,1 €/milioni).

Riguardo ai gettoni di presenza - attribuiti a ciascuno dei partecipanti alle sedute degli organi ed anche al magistrato della Corte dei conti e al suo sostituto, nella misura di € 75,30 lordi o di € 51,13 lordi a seduta (misura quest'ultima prevista per la partecipazione alle sedute dei Comitati di vigilanza) - va precisato che essi sono stati oggetto delle disposizioni, di cui ai commi 11 e 12 dell'art.7 del D.L. 78/2010, che ne hanno ridotto l'importo o eliminato la corresponsione.